PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2776 di data 25 novembre 2019

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
Autorizzazione al posizionamento di un tappeto mobile di risalita per gli sciatori lungo la parte terminale della pista da sci da discesa n. 7/4/1 denominata "BIANCANEVE", nell'area sciistica di Peio, in località Cogolo del Comune di Peio.

Sono presenti:

- Giorgio CESTARI - Presidente f.f.
- Silvio DALMASO - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
- Luca MALESANI - componente supplente Servizio foreste e fauna
- Matteo MERZLIAK - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
- Claudio PALLAORO - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali
- Ruggero VALENTINOTTI - componente supplente Servizio bacini montani
- Elisabetta ROMAGNONI - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri e Antonio Nicolussi del Servizio impianti a fune e piste da sci e Alberto Cipriani del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 15 novembre 2019, con la quale la società Iesseti S.r.l., con sede in Peio, Località Cogolo, Via S. Antonio, 16, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione al posizionamento di un tappeto mobile di risalita per gli sciatori lungo la parte terminale della pista da sci da discesa n. 7/4/1 denominata "BIANCANEVE", nell'area sciistica di Peio, in località Cogolo del Comune di Peio.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del dott. ing. Paolo Moreschini, datati novembre 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede il posizionamento lungo la parte terminale della pista da sci da discesa denominata "Biancaneve", di un ulteriore piccolo tappeto mobile di risalita per gli sciatori a servizio di un'area adibita a campo primi passi, da riservare ai bambini più piccoli in modo da offrire un servizio più completo alla clientela. Il tappeto mobile in questione, che presenta una lunghezza di circa 24 m, verrà posizionato lungo la sinistra orografica della pista a valle ed a lato di un analogo tappeto esistente con uno sviluppo di circa 84 m, in semplice appoggio al terreno naturale senza la necessità di eseguire scavi e movimenti terra.

Visto il nulla osta, con condizioni, rilasciato dal Parco Nazionale dello Stelvio Trentino - Servizio sviluppo sostenibile e aree protette con nota di data 22 novembre 2019, prot. n. 740103.

Considerato che gli interventi in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Iesseti S.r.l., con sede in Peio, Località Cogolo, Via S. Antonio, 16, al posizionamento mobile di risalita per gli sciatori lungo la parte terminale della pista da sci da discesa n. 7/4/1 denominata "BIANCANEVE", nell'area sciistica di Peio, in località Cogolo del Comune di Peio, quale risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa;

2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte della ditta richiedente delle condizioni contenute nel nulla osta rilasciato dal Parco Nazionale dello Stelvio Trentino - Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, di seguito indicate:
   - i lavori, con l'esclusione di quanto in seguito diversamente prescritto, dovranno essere realizzati in conformità con quanto dichiarato in domanda ed evidenziato sugli elaborati grafici;
   - qualsiasi opera od intervento non previsto in progetto dovrà essere sottoposto a specifica autorizzazione preventiva da parte del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette;
   - a conclusione lavori e durante l'esecuzione degli stessi dovranno essere curati il riordino e la pulizia dei luoghi, le superfici dovranno essere ripristinate e curate asportando qualsiasi materiale e resto di cantiere e prontamente rinverdite con l'uso di sementi autoctone;

3. **di disporre che il tappeto mobile dovrà essere rimosso entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio stagionale ai sensi dell'art. 28, comma 4 bis del Regolamento per l'esecuzione della l.p. 7/87. L'impianto dovrà essere stoccato in luogo coperto o in adiacenza ad edifici esistenti in loco;**

4. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza, mentre al Servizio sviluppo sostenibile e aree protette viene inviata solo copia della presente deliberazione;

5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;

6. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

AS/SD/fr